



Le Réveil Social

ORGANE MENSUEL DU SAVT
Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs

N° 2
FÉVRIER 1999

15^e année - Nouvelle série
Expédition abonnement postal art. 2, alinéa 20/c, loi n° 662/96, agence d'Aoste

EDITORIALE

Promulgata la legge regionale sulle autonomie locali Una nuova era per le comunità locali

DI ANSELMO LUCAT

Ne avevamo parlato nel numero di maggio dello scorso anno (v. Réveil n. 5/1998), poco dopo la sua approvazione da parte del Consiglio regionale, ma non aveva potuto essere promulgata per il rinvio da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento che vi aveva rilevato presunti vizi di costituzionalità. Mi riferisco alla legge sul "Sistema delle autonomie locali".

Dopo la forzata pausa dovuta alle elezioni regionali di fine maggio, il nuovo Consiglio ha ripreso in esame il progetto di legge e, apportandovi qualche piccola modifica (ad esempio lo stralcio delle norme concernenti l'Assemblea degli elettori nei Comuni sino a 500 abitanti), lo ha riapprovato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 novembre 1998. Questa volta, non essendovi stata impugnativa da parte del Governo, unico organo competente ad opporsi, la legge ha potuto essere promulgata. Ed è ora la n. 54 del 7 dicembre 1998 che, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 15 dicembre 1998, è entrata in vigore il 30 dello stesso mese. Questa sarà certamente una data storica per la nostra Valle perché segna l'inizio di una nuova era nella vita delle nostre comunità locali: Comuni e Comunità montane.

A dire il vero, un certo cambiamento si era già avuto anni prima, da quando la legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993 aveva riconosciuto alla Regione la competenza in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni". Senza dormire sugli allori, il Consiglio aveva votato alcune leggi quali quelle per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali, sullo status degli amministratori locali, sui segretari comunali, sulla finanza locale ed altre. Mancava però una legge che considerasse nel suo com-

plesso tutto il problema dell'autonomia degli enti locali. Ora questa legge c'è ed è operante. Non risolverà certamente tutti i problemi perché si tratta di una "legge quadro" che necessita per la sua completa attuazione di altre norme e, soprattutto, richiederà l'approvazione di nuovi statuti comunali, compito questo che sarà uno dei principali impegni che attendono le amministrazioni locali che usciranno dalle elezioni della primavera del 2000.

A cura della Presidenza della Giunta regionale è stata indetta per venerdì 29 gennaio 1999 una giornata dedicata alla presentazione della legge, soprattutto agli addetti ai lavori. Nel rinnovato salone delle manifestazioni regionali, con le sue belle poltrone rosse, gli impianti per la regia e la traduzione simultanea e per l'amplificazione, si sono dati convegno circa 200 tra amministratori, segretari e dipendenti di enti locali. È stato il Presidente della Giunta regionale, Dino Viérin, ad aprire la giornata con un'ampia relazione che prendeva le mosse da quanto la Regione ha realizzato a partire dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, per rendere sempre più autonome le amministrazioni locali. Cinque gli aspetti presi in considerazione dal Presidente Viérin:

- lo status degli amministratori locali;
- il sistema elettorale comunale;
- la finanza locale;
- l'ordinamento del personale e la creazione del comparto unico del pubblico impiego;
- la contabilità degli enti locali.

Trattando in particolare della legge n. 54/1998, ha sottolineato che non si tratta soltanto di una legge limitata all'ordinamento degli enti locali ma di una legge che va ben oltre poiché pone le basi per una profonda riorganizzazione della Regione deli-

neando le funzioni della stessa e quelle degli enti locali. Una legge, ha precisato, che attua il principio della sussidiarietà che già Emile Chânoix aveva elaborato nei suoi scritti.

È seguito un ampio e articolato intervento, molto tecnico, svolto da Piero Lucat, Coordinatore del Dipartimento enti locali, funzioni prefettizie e protezione civile. Egli ha preso in esame tutti i punti della legge annunciando che a questo primo incontro altri seguiranno per un maggior approfondimento delle problematiche che la legge evidenzierà ed alle quali si dovranno cercare soluzioni non sempre facili mancando, per ora, ogni giurisprudenza in merito. Sono poi intervenuti Osvaldo Ruffier, Presidente dell'Associazione dei Comuni Valdostani e Pino Cerise, Vice Presidente della stessa.

Per Ruffier, questa legge segna un cambiamento di rotta nell'amministrazione degli enti locali e, se correttamente applicata, conseguirà gli obiettivi per i quali è stata voluta: "gestire più semplicemente e con minor burocrazia l'amministrazione degli enti locali".

Anche Cerise si è detto soddisfatto non solo per la legge ma anche per come la Regione usa la competenza che le stata riconosciuta in merito agli enti locali ed ha auspicato, in una materia così importante, la piena collaborazione di tutti gli enti e le parti interessate. Va da sé che anche le parti sociali saranno impegnate in prima persona nel processo per l'applicazione di questa legge, tenuto conto dell'importanza che riveste per il futuro della nostra Regione e per l'interesse del cittadino che potrà sentirsi più vicino all'ente pubblico ed ai suoi amministratori, più partecipe alle scelte e alle decisioni che lo riguardano e guardare con fiducia all'avvenire, all'Europa e al federalismo.

Dichiarazione dei redditi 1998

I nostri esperti si stanno preparando

IN QUESTO NUMERO, ALCUNE INFORMAZIONI UTILI AFFINCHÉ I NOSTRI ISCRITTI POSSANO PREPARARE PER TEMPO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA NORMATIVA IN VIGORE. LA COMPILAZIONE INIZIERÀ VERSO LA FINE DI MARZO.

A CURA DI CLAUDIO APPARENZA

Come ogni anno, il SAVT si sta preparando per organizzare al meglio il servizio di compilazione e di elaborazione della dichiarazione dei redditi per i suoi iscritti.

Questo lavoro comporta un impegno straordinario di tutti i funzionari ed operatori del sindacato. Sovente il sindacato viene posto al centro dell'attenzione in senso dispregiativo da alcuni organi d'informazione. Esso viene definito come un centro di potere al di fuori di ogni controllo; si dice che è bene che i lavoratori ne facciano a meno e che trattino i loro problemi direttamente con il datore di lavoro, che così si possono ottenere degli aumenti salariali più consistenti e fare straordinario quando si vuole senza dover rendere conto a nessuno, e tanto meno al sindacato; si dice soprattutto che così non c'è bisogno di pagare la tessera del sindacato con i soldi trattenuti "abusivamente" sulla busta paga.

Purtroppo questa opinione si sta diffondendo in alcuni strati della popolazione, e soprattutto in quella più giovane. Ora è nostro compito ribadire con fermezza che l'iscrizione al sindacato non è obbligatoria ma permette all'iscritto di potersi associare ad un'organizzazione sindacale (lo prevede anche la Costituzione) per poter difendere i propri diritti e poter contare su un contributo valido per tutta una miriade di problemi. Tanto per citarne qualcuno: difesa dell'occupazione, salvaguardia della salute, sicurezza sul lavoro, contrattazione dei salari e delle normative e controllo delle buste paga.

Inoltre il sindacato, attraverso gli enti di patronato, svolge compiti di assistenza per le domande di pensione e di ricongiunzione, nonché per il recupero di periodi assicurativi, per l'assistenza in caso di infortunio o malattia professionale, per gli assegni familiari, la maternità, le domande di disoccupazione, l'indennità di mobilità, la cassa integrazione, la prosecuzione volontaria, ecc.

In Valle d'Aosta, il SAVT si sta impegnando da diversi anni nel dare un contributo ai propri iscritti in particolare per quanto riguarda i problemi fiscali. È bene ricordare che è dal 1974, con l'introduzione del nuovo modello 740, che il SAVT predispone l'assistenza ai propri iscritti per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Sicuramente le modalità erano diverse, si pensi che allora non c'era il computer e che gli operatori dovevano mettersi di buona volontà con l'ausilio della sola calcolatrice e compilare a mano le tre copie del modello. Il tutto veniva fatto dopo l'orario di lavoro al

CRAL-COGNE, per la zona di AOSTA, e presso le sedi del sindacato, nelle altre zone.

Grazie all'ausilio delle nuove tecnologie e soprattutto all'impegno dei funzionari, degli operatori e dei collaboratori volontari del SAVT che, anno dopo anno, si sono adoperati per garantire agli iscritti un sempre più efficiente sistema per l'assistenza fiscale, attualmente siamo in grado di offrire questo importante servizio ad un numero sempre più elevato di utenti e siamo passati da alcune centinaia di dichiarazioni a qualche migliaio.

Pertanto, per gestire al meglio questo servizio, è necessario l'impegno di tutti. Ecco che in questo caso l'iscrizione al sindacato contribuisce a rafforzare le nostre iniziative per renderle più corrispondenti alle esigenze di tutti gli iscritti.

Si pensi non solo alla mera compilazione dei modelli 730 e UNICO ma anche alla compilazione dei modelli ICI, all'assistenza in materia di abitazione e alla predisposizione.

Segue a pagina 2 e 3

IL SETTORE INDUSTRIA DEL SAVT

organizza una cena
per il 6 marzo 1999 alle ore 20.00
presso l'Hôtel Miage
al Pont Suaz di Charvensod

Si auspica la partecipazione numerosa di iscritti e simpatizzanti.

Il prezzo è fissato a lire 38.000.

La prenotazione va fatta presso i delegati delle aziende o presso le sedi SAVT di Aosta, Verrès e Pont-Saint-Martin entro il 3 marzo 1999.

La serata sarà allietata
dall'orchestra "Poudzo valdotèn"

SEGUE DA PAGINA 1 • SEGUE DA PAGINA 1 • SEGUE DA PAGINA 1 • SEGUE DA PAGINA 1 • SEGUE DA PAGINA 1 • SEGUE DA PAGINA 1

Dichiarazione dei redditi 1998: i nostri esperti si stanno preparando

zione dell'assistenza in caso di ricevimento di eventuali contenziosi, tramite i ricorsi tributari. **Anche per l'anno 1999 continueremo a garantire questi servizi e pertanto ipotizziamo di iniziare la compilazione del modello 730/99 verso la fine di marzo.**

Questo ritardo rispetto allo scorso anno non è dovuto soltanto dal fatto che il modello 730/99 non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche al fatto che con l'approvazione della legge 490/98 in materia di riorganizzazione dei meccani-

smi del sistema fiscale, si impongono ai CAAF nuovi adempimenti che richiedono e richiederanno tempi di lavorazione più lunghi e gravosi. Basti pensare all'introduzione del **VISTO DI CONFORMITÀ** che impone controlli seri in tema di oneri e

spese detraibili e deducibili che dovranno effettuare i CAAF, i quali in base alle nuove regole sono chiamati a verificare la corrispondenza tra gli importi indicati nel modello 730 e la documentazione in possesso del contribuente. Sarà comunque

nostra premura avvisare tutti gli iscritti tramite il prossimo Réveil Social oppure presso le nostre sedi sulle scadenze e sui termini per l'inizio di questa nuova e sicuramente impegnativa campagna fiscale. Gli orari nelle varie sedi del SAVT dislocate sul ter-

ritorio valdostano non subiranno variazioni rispetto all'anno scorso. Incominciamo già da questo numero a fornire le indicazioni relative alla documentazione e alle novità per la dichiarazione dei redditi 98, nonché alle procedure che sono ad oggi "certe".

Chi può fare il modello 730

Il Modello 730 è riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.

Si ricorda che per utilizzare il Mod 730 occorre essere in forza presso un datore di lavoro almeno dal 01.03.1999 al 30.06.1999.

Il Mod 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli in quanto viene elaborato dai CAAF e, soprattutto, permette di ottenere eventuali rimborsi o di pagare le imposte direttamente in busta paga o con la pensione, in tempi rapidi.

- Tutti coloro che vogliono avvalersi dell'assistenza fiscale dei CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) possono venire in una delle nostre sedi con tutti i documenti necessari (dei quali forniamo elenco a parte) e farsi assistere dai nostri addetti alla compilazione. In questo caso il contribuente **dovrà essere iscritto al SAVT e versare una quota aggiuntiva alla quota tessera.** Il SAVT/Servizi fiscali offre, a coloro che richiedono consulenza e assistenza nella compilazione, una tutela a mezzo polizza assicurativa per gli errori di compilazione da parte degli addetti, **escludendo quegli errori causati da negligenza del dichiarante e/o da comunicazioni inesatte e/o infedeli fornite dal contribuente stesso.**
- Con l'approvazione della legge 490/98, da quest'anno è stato introdotto il VISTO DI CONFORMITÀ che impone ai CAAF di verificare la corrispondenza tra gli importi indicati nel Mod 730/99 e la documentazione presentata dal contribuente in tema di oneri detraibili e/o deducibili.

Pertanto, alla luce di questi nuovi obblighi, il CAAF/SAVT, in mancanza della dovuta documentazione o in presenza di una documentazione errata, non svolgerà alcuna elaborazione del Mod. 730/99.

Chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730/99/UNICO 99

Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi tutti coloro che possiedono:

- solo reddito da lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti anche da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.100.000 se le detrazioni spettano per tutto l'anno (cioè se ha prestato attività per un periodo non inferiore a 365 giorni);
- solo redditi di lavoro dipendente e reddito da fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze non superiori a lire 1.100.000. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale e alla quota di possesso.

Si è sentito dire ultimamente che la detrazione sarebbe passata a lire 1.400.000: per maggior chiarezza si comunica che tale deduzione dovrebbe essere applicata nella dichiarazione dei redditi 1999, da presentare nell'anno 2000;

- solo reddito da fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale, più pertinenze, per la somma complessiva di lire 1.100.000. Anche in questo caso, tale limite va rapportato al periodo e alla quota di possesso;
- solo redditi da terreni e da fabbricati, complessivamente non superiori a lire 360.000, al netto della deduzione spettante per l'abitazione principale.

N.B. Vi sono inoltre altri casi particolari per i quali non si è tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi che potranno essere illustrati dai nostri operatori presso le varie sedi del SAVT.

Docupenti necessari per la compilazione delle denunce dei redditi

- Tessera iscrizione al sindacato SAVT.
- Dichiarazione anno precedente Mod. 730/98 o Mod. UNICO 98
- Dati anagrafici propri, del coniuge e dei familiari a carico, con relativi codici fiscali obbligatori
- Dati relativi al datore di lavoro o all'ente pensionistico, aggiornati al periodo marzo - giugno '99
- Mod. 101 e/o 201 (mod. di certificazione dei redditi percepiti)
- Pensioni estere
- Cassa integrazione, disoccupazione speciale, mobilità, ecc., con il numero dei giorni di riferimento
- Mod. RAD (azioni)
- Redditi soggetti a tassazione separata
- Altri redditi (collaborazioni continue e/o occasionali, gettoni di presenza, borse di studio, ecc.)
- Ricevute saldo e acconti Irpef, tassa della salute
- Visure catastali dei terreni e dei fabbricati, soprattutto per coloro che usufruiscono per la prima volta dell'assistenza fiscale.

IMPORTANTE: tutti coloro che nell'anno passato si sono avvalsi dell'assistenza fiscale del SAVT devono ricordarsi di portare il modulo riassuntivo dei terreni e dei fabbricati allegato ai bollettini di versamento ICI/98 al fine di poter aggiornare gli archivi Irpef in nostro possesso con le eventuali variazioni intervenute nel corso del 1998 risultanti dal modulo suddetto.

Nel caso non ci sia in possesso di rendite catastali, è assolutamente necessario richiederle all'ufficio del catasto e/o a studi tecnici di fiducia.

IL SAVT/SERVIZI FISCALI NON CALCOLA ALCUNA RENDITA CATASTALE.

- Canone di locazione percepito per le unità locate durante l'anno 1998
- Oneri rimborsati nel corso dell'anno 1998 (rimborsi USL, ecc.)
- Oneri deducibili

N.B. Con la dichiarazione Mod 730 non deve essere allegata nessuna documentazione. Spetta al contribuente conservarla per tutto il periodo durante il quale l'amministrazione ha facoltà di richiederla. Noi, comunque, consigliamo di conservarla per almeno dieci anni. A partire dal 1999, essendo obbligatorio da parte del CAAF il VISTO DI CONFORMITÀ, non si effettuerà l'elaborazione del Mod 730/99, qualora il contribuente sia sprovvisto della documentazione che certifica tutti i redditi, gli oneri deducibili e/o detraibili, i saldi e gli acconti.

Oneri detraibili o deducibili

- Spese mediche specialistiche e generiche
- Ticket su prestazioni specialistiche
- Spese ospedaliere e di degenza
- Protesi sanitarie

N.B. Per agevolare la compilazione della dichiarazione dei redditi e velocizzare il servizio, si consigliano i contribuenti di raggruppare le spese mediche personali sostenute esclusivamente nell'anno 1998 con il relativo totale.

Per coloro che possiedono scontrini per l'acquisto di medicinali da banco, non accompagnati da ricetta medica, l'Amministrazione finanziaria richiede un atto notorio in carta semplice autenticato dal comune in cui viene dichiarato l'importo totale delle spese sostenute dal contribuente.

Il modello dell'atto notorio può essere ritirato presso i nostri uffici.

- Spese funebri
- Tasse scolastiche
- Assicurazioni vita e/o infortunio
- Contributi obbligatori e volontari
- Versamenti a favore del clero
- Versamenti ad associazioni umanitarie riconosciute
- Tassa della salute
- Quota SSN su assicurazione auto
- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%.
- Interessi passivi mutuo ipotecario

IMPORTANTE: vanno fornite esclusivamente le somme pagate nel 1998, indipendentemente dalla scadenza della rata.

Non danno diritto alla detrazione interessi derivanti da: mutui stipulati a partire dal 01.01.1991 diversi dall'acquisto della propria abitazione (costruzione e ristrutturazione), eccetto quelli contratti nell'anno 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio e quelli stipulati nell'anno 1998 per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

N.B. Alla dichiarazione non deve essere allegata nessuna documentazione. Spetta al contribuente conservarla per tutto il periodo durante il quale l'amministrazione ha facoltà di richiederla.

SEGUE DA PAGINA 1 - SEGUE DA PAGINA 1 - SEGUE DA PAGINA 1

Novità fiscali per la dichiarazione Mod 730/99 - redditi 1998

- Le spese mediche, senza distinzione tra generiche e specialistiche, sono detraibili con una franchigia di lire 250.000, come lo scorso anno.
 - La prestazione, nel corso del 1998, del servizio militare di leva da parte del familiare a carico non fa perdere il diritto alle detrazioni.
 - È possibile presentare il Mod 730/99 congiuntamente, indipendentemente dal fatto che il coniuge sia titolare di redditi da lavoro dipendente e/o pensione.
 - L'abbattimento del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze rimane fissato a lire 1.100.000.
 - Detrazione spettante sull'importo massimo di lire 5.000.000 per mutui contratti nell'anno 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici: se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.
- N.B. La legge stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
 - una copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero previsti dalla legge;
 - una copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.
 - Cumulo dei trattamenti pensionistici: a partire dal 1° gennaio 1998, gli enti pensionistici, attraverso le informazioni trasmesse dal casellario delle pensioni, effettueranno la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici. Conseguentemente, a partire dal 1999, i titolari di più trattamenti pensionistici che non possiedono altri redditi sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
 - Rateizzazione: se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare i

versamenti a saldo, l'eventuale acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata e l'eventuale prima rata di acconto IRPEF, deve comunicare all'operatore in quante rate intende frazionare il versamento (minimo 2, massimo 6). In tal caso, il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0.50% mensile.

- Dal 1° gennaio 1998 è abolita la tassa della salute per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
- Dal 1° gennaio 1998 sono detraibili del 41% quelle spese sostenute nel 1998 (fino ad un massimo di lire 150.000.000 per ciascun anno d'imposta) per l'effettuazione di determinati lavori di recupero o ammodernamento del patrimonio edilizio esistente.

Si precisa che il presupposto della detrazione è stabilito dalla legge con una duplice condizione:

- che i lavori siano eseguiti in edifici censiti al catasto edilizio urbano o di cui sia stato richiesto l'accatastamento;
- che i lavori siano eseguiti in edifici di cui risulti pagata l'ICI per l'anno 1997, se dovuta.

Inoltre, prima di iniziare i lavori, a pena di decadenza del diritto di detrazione, il contribuente deve trasmettere, mediante lettera raccomandata, al Centro di Servizio delle Imposte dirette competente, i permessi comunali relativi all'esecuzione dei lavori, la documentazione catastale relativa all'immobile oggetto dell'intervento e la prova del pagamento ICI.

Sempre a pena di decadenza del diritto di detrazione, il contribuente deve comunicare la data di inizio dei lavori alle Aziende Sanitarie competenti per territorio, mediante lettera raccomandata.

A partire dal 1999, essendo obbligatorio per legge (L. 490/98) da parte del CAAF il VISTO DI CONFORMITÀ, non si effettuerà l'elaborazione del Mod 730/99, qualora il contribuente sia sprovvisto della documentazione idonea per la compilazione del modello stesso.

Comparto Regione - Enti Locali

Stipulato un importante accordo ponte

I SINDACATI E L'ARRS CONTINUANO A LAVORARE E A CONFRONTARSI SULLE COMPLESSE QUESTIONI DELL'ACCORPAMENTO DI QUESTE DUE DIVERSE REALTÀ CONTRATTUALI

Dopo alcuni mesi di trattative è stato stipulato, presso la sede Regionale dell'ARRS, il primo accordo per tutto il personale del comparto Regione - Enti Locali, che costituisce un anticipo del contratto collettivo di lavoro regionale. Si tratta di un accordo ponte di fondamentale importanza che stabilisce, oltre all'incremento economico contrattuale (inflazione programmata più quota di allineamento per il personale degli enti locali), l'accettazione di dare piena attuazione, sul piano retributivo, giuridico, normativo e professionale, alla parità contrattuale tra il personale dipendente dell'Amministrazione Regionale e quello degli Enti Locali.

Si tratta di un passaggio estremamente importante per la costruzione del futuro contratto regionale di lavoro del comparto.

La trattativa tra le OO.SS. e l'ARRS proseguirà, quindi, affrontando le questioni inerenti il nuovo ordinamento professionale, di particolare complessità in quanto occorre accorpate due realtà contrattuali storicamente diverse tra di loro. Da parte del sindacato c'è il massimo impegno per arrivare in tempi brevi ad un contratto unico per tutto il personale del comparto pubblico impiego; auspichiamo la stessa attenzione da parte delle Amministrazioni, al fine di migliorare le condizioni economiche ed organizzative del personale e, contestualmente, l'efficienza dei servizi da erogare all'utenza.

Altra novità concerne l'accordo recentemente stipulato, relativo ai permessi, ai distacchi e alle aspettative sindacali. In pratica, le disposizioni che di-

sciplinano l'insieme delle relazioni sindacali per i dipendenti regionali sono state estese a tutti gli enti facenti parte del comparto unico del pubblico impiego. Mediante il suddetto accordo, il nostro sindacato ha riottenuto un distacco sindacale per gli enti locali. Pertanto, la nostra organizzazione ha già proceduto al distacco del Signor MARTINET Michel, dipendente del Comune di Gressan, a decorrere dal 1° Febbraio 1999. Michel è l'attuale Segretario di Categoria degli Enti Locali eletto in seguito al XII° Congrès Confédéral del SAVT. Si ringrazia Michel per la sua disponibilità ad accettare di lavorare a tempo pieno nel sindacato, soprattutto per il particolare e oneroso impegno che la suddetta scelta comporta.

BRUNO DALLOU

SAVT-ENERGIE - Orario ufficio 1999

Verrès e Pont-Saint-Martin

Per qualsiasi problema riguardante ENEL, ARCA, ecc. potete rivolgervi ai nostri uffici per avere consulenza e/o assistenza. L'incaricato SAVT-ENERGIE sarà a vostra disposizione nei giorni e negli orari seguenti:

CALENDARIO					
	Verrès	PSM	Verrès		PSM
Gennaio	27	29	Luglio	14	16
Febbraio	24	26	Agosto	11	13
Marzo	24	26	Settembre	8	10
Aprile	21	23	Ottobre	6	8
Maggio	19	21	Novembre	3	5
Giugno	16	18	Dicembre	1	3
ORARIO: Verrès dalle 9 alle 11 - tel. 01 25 92 04 25					
Pont-Saint-Martin dalle 9 alle 11 - tel. 01 25 80 43 83					

Le OO.SS. confederali della scuola CISL Sism e Sinascel, CGIL e SAVT in collaborazione con il Centro Educazione Adulti

organizzano

una serie di incontri di preparazione ai concorsi per titoli ed esami per tutti gli aspiranti docenti della scuola materna, elementare e secondaria. L'inizio dei corsi è previsto per la fine del mese di febbraio 1999. Per la partecipazione ai corsi è vincolante l'iscrizione al sindacato. La quota di iscrizione al corso varierà, secondo il numero degli iscritti, tra le 100.000 e le 150.000 lire.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede SAVT di Aosta: piazza Manzetti, 2 - tel. 01 65 23 83 84 - 01 65 23 83 94 - 01 65 23 53 83 - fax 01 65 23 66 91

PER GLI ISCRITTI DEL SAVT

Assicurazione infortuni

(SIA SUL LAVORO CHE EXTRA)

SI RICORDA CHE IL SAVT HA STIPULATO UNA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER TUTTI GLI ISCRITTI, CON LA COMPAGNIA UNIPOL. CONDIZIONI MODALITÀ DI DENUNCIA

Indennità giornaliera, in caso di ricovero ospedaliero per infortunio, di lire 50.000 al giorno per un massimo di 30 giorni con esclusione dei primi 5 giorni di degenza ospedaliera.

in caso di ricovero per infortunio gli interessati dovranno rivolgersi alle competenti sedi territoriali del SAVT, entro 15 giorni dalla data di dimissioni dall'ospedale, muniti della tessera del SAVT e di una copia della cartella clinica.

I NOSTRI FUNZIONARI PROVVEDERANNO AD INOLTARE LA PRATICA ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE.

Le Syndicat Autonome Valdôtain Travailleurs est l'organisation des travailleurs valdôtains. Les objectifs du S.A.V.T. sont:

- la défense et la promotion des intérêts culturels, moraux, économiques et professionnels des travailleurs du Val d'Aoste et l'amélioration des conditions de vie et de travail;
- la rénovation et la transformation radicale des structures politiques et économiques actuelles en vue de la réalisation du fédéralisme intégral. Afin d'atteindre ses objectifs, le S.A.V.T. par la recherche, l'action et la lutte s'emploie à réaliser:
- la protection sociale des travailleurs, leur préparation culturelle et professionnelle, la protection de la santé, la mise au point d'un système de services sociaux adéquat et efficient;
- la défense du pouvoir d'achat des salariés, l'emploi à plein temps des travailleurs et des jeunes du Val d'Aoste dans tous les secteurs économiques;
- la parité entre les droits des hommes et des femmes;
- la prise en charge, de la part des travailleurs, de la gestion des entreprises où ils travaillent et de la vie publique au Val d'Aoste;
- l'instauration de rapports avec les organisations syndicales italiennes et européennes et tout particulièrement avec les organisations syndicales qui sont l'expression des communautés ethniques minoritaires, en vue d'échanges d'expériences de lutte commune.

Le Réveil Social

MENSUEL

Organe de presse du SAVT

Rédaction

SAVT - 2, Place Manzetti
tél. 01 65 23 83 84 / 23 83 94 / 23 53 83

Aut. Tribunal d'Aoste n° 15

du 9/12/1982

Imprimerie

«ARTI GRAFICHE DUC»

73, Avenue du Bataillon d'Aoste
11100 Aoste

tél. 01 65 23 68 88 fax 01 65 23 67 13

Directeur responsable

David Mortara

Comité de rédaction

Guido Corniolo

Dina Quendoz

Felice Roux

Comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta

A CURA DI GUIDO CORNIOLO

A circa sei mesi dalla presentazione della piattaforma contrattuale per il comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta, le forze sindacali confederali hanno siglato con l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) il 27 gennaio u.s. la preintesa del contratto 1998/2001. Accanto all'erogazione di un acconto economico con decorrenza 1.11.1998, come previsto dal contratto degli Enti Locali nazionali, si è chiarita e confermata la via delineata dalla piattaforma contrattuale presentata nelle assemblee dello scorso anno.

Il 15 dicembre è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della RAVA la legge n° 54 "Sistema delle autonomie locali in Valle d'Aosta", di fondamentale importanza per completare il quadro normativo iniziato con la legge n° 45 del 1995 che ha gettato le basi per la riforma globale del pubblico im-

piego nella nostra regione. Per la prima volta nella sua recente storia statutaria, la nostra comunità ha competenza primaria nell'organizzazione di tutto il sistema pubblico regionale. È un cambiamento epocale per il pubblico impiego. Il percorso sarà ancora lungo e difficile.

Omogeneizzare sistemi e organizzazioni lavorative che sono stati per anni separati non è cosa facile. È necessaria una forte volontà politica e sociale perché l'obiettivo di fondo e la nostra meta deve essere il miglioramento della qualità del lavoro nel pubblico impiego e l'erogazione di un migliore servizio al cittadino.

Per un'informazione dettagliata pubblichiamo qui di seguito il testo concordato con l'ARRS, a cui va riconosciuto il merito di aver compreso a fondo gli obiettivi che le forze sindacali si erano poste.

L'Agenzia regionale per le relazioni sindacali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e/o regionale, con il presente accordo si pongono l'obiettivo di:

a) dare piena e concreta attuazione alla competenza legislativa primaria in materia di E.E.L.L. conferita alla Regione con Legge costituzionale n. 2/93 e ai dettati delle recenti leggi regionali (45/95 - 46/98 - 54/98) in materia di Regione ed Enti locali, costruendo un unico comparto di contrattazione regionale indipendente e autonomo dai corrispondenti comparti della contrattazione collettiva nazionale;

b) avviare il necessario adeguamento economico, conseguente ai contratti scaduti il 31/12/97, nel pieno rispetto degli accordi Governo - Imprenditori - Organizzazioni Sindacali del luglio 1993, come richiamato nel testo sul "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione", e delle quantità già definite negli altri settori della Pubblica Amministrazione;

c) significare primi passi sull'asse strategico del pieno riallineamento delle diverse retribuzioni con cui dipendenti di pari professionalità e responsabilità confluiscono nel comparto unico regionale, quale condizione per una interconnessione funzionale tra Regione, Comunità montane, Comuni ed altri Enti locali e per la piena attuazione del decentramento dalla Regione agli altri Enti locali e la conseguente mobilità del personale interessato.

Nell'ambito dei riferimenti sopra delineati, le parti si danno atto che, a decorrere dal gennaio 1998, per gli Enti locali della Valle d'Aosta, sono inefficaci le norme dei corrispondenti contratti nazionali 1998-2001.

Nelle more della completa definizione degli accordi regionali del comparto unico relativi al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, rimangono transitoriamente efficaci le discipline di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Enti Locali del 16 luglio 1996 e del Contratto Collettivo Regionale di lavoro per la RAVA del 9 settembre 1996 e relative integrazioni.

ART. 1

(Premessa)

In applicazione dell'art. 37, comma 2°, della legge regionale 45/95 l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, in rappresentanza della parte pubblica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, costituiscono un unico comparto di contrattazione per l'Amministrazione regionale e gli Enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 45/95.

Nel rispetto dell'art. 39 della citata LR 45/95, è prevista, nell'ambito del comparto unico di cui al comma precedente, una autonoma separata area di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale.

Le disposizioni di cui al presente accordo costituiscono anticipo del Contratto Collettivo di Lavoro regionale del comparto unico formato da:

- Regione
- Enti Pubblici non economici dipendenti dalla regione di cui all'art. 1 della 45/95
- Enti indicati all'art. 1 della LR 23/8/93 n° 73.

Detto accordo concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa e 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.

ART. 2

(Campo di applicazione)

A far data dal 1 gennaio 1998, il presente accordo disciplina in via esclusiva il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti di cui al precedente articolo 1.

Nel testo del presente accordo, i riferimenti alla LR 45 del 23 ottobre 1995, come modificata, integrata o sostituita da leggi successive, sono riportati come LR 45/95, mentre quelli relativi agli Enti e Amministrazioni di cui al precedente comma 3° dell'art. 1 sono riportati come Enti del comparto unico regionale.

ART. 3

(Decorrenza tempi di applicazione dell'accordo)

Gli effetti giuridici decorrono

dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente accordo.

Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione.

ART. 4

(Incremento economico contrattuale)

I trattamenti retributivi di tutto il personale degli enti e amministrazioni di cui al comma 3° del precedente articolo 1, a decorrere dal 1/11/98, sono incrementati, quale acconto sui trattamenti economici del Contratto Collettivo regionale del comparto unico, degli importi lordi mensili previsti dalla seguente tabella:

Livello	Aumenti mensili
1, 2, 3	36.000
4, 5	40.000
6	42.000
7, 8	54.000

Detti incrementi non sono motivo di pregiudizio per la definizione del futuro ordinamento professionale.

ART. 5

(Riallineamento economico)

I trattamenti retributivi di tutto il personale degli enti e amministrazioni indicati all'art. 1 della LR 23/8/93 n. 73 e sino al 31/12/97 disciplinati dal CCNL del 16 luglio 1996, a decorrere dal 1/1/99, sono incrementati, quale anticipo sulla perequazione dei trattamenti economici di tutti i dipendenti del comparto unico che hanno attualmente una sensibile differenza di trattamento economico, degli importi lordi mensili previsti dalla seguente tabella:

Livello	Aumenti mensili
1, 2, 3, 4, 5	45.000
6, 7	65.000

ART. 6

(Effetti degli anticipi)

Gli acconti e anticipi di cui ai precedenti art. 4 e 5 non hanno alcun effetto sugli altri istituti di carattere economico, per la cui disciplina si fa espresso rinvio alle successive intese relative al Contratto

di comparto unico per il quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999.

ART. 7

(Norma di rinvio)

Le parti si impegnano a negoziare, in tempi brevi dalla data di stipulazione del presente accordo, la regolamentazione, anche a mezzo di successivi accordi parziali, di tutte le materie del primo contratto regionale del comparto unico ed in particolare:

1. l'effettiva e piena parità di retribuzione per le stesse professionalità e responsabilità del comparto unico regionale
2. biennio economico 1998-1999
3. quadriennio normativo 1998-2001 con l'obiettivo di ricondurre ad unità gli istituti economici accessori e normativi che attualmente trovano diverse espressioni nei separati contratti dei dipendenti della Regione Autonoma valle d'Aosta e degli Enti Locali
4. nuovo ordinamento professionale del personale del comparto unico regionale
5. disciplina economica e

giuridica dei responsabili dei servizi, se nominati, per gli Enti privi di qualifiche dirigenziali, oltre al segretario comunale

6. definizione, modalità di conferimento, trattamento economico e giuridico di posizioni di lavoro che, assegnate esclusivamente a personale dell'ex carriera direttiva, comportano responsabilità di prodotto e risultato.

ART. 8

(Responsabili dei servizi)

Tenuto anche conto del dettato dell'art. 46, comma 4, e dell'art. 26, comma 2, della LR 54, dell'art. 9, comma 1, punto d), della LR 46/98, nonché dell'art. 21, comma 4, del DPR 268/87, le parti concordano che negli Enti del comparto unico privi di qualifica dirigenziale, oltre al Segretario comunale o di Comunità Montana, il numero massimo delle aree di riferimento per l'individuazione dei responsabili dei servizi è nel numero di 3 (tecnica, amministrativa, contabile).

Evidenziato, altresì, che ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR 46/98, uno dei responsabili delle aree di cui sopra è da individuarsi nel

Segretario comunale, le parti si impegnano con apposite statuizioni contrattuali ad individuare per ogni Ente un budget finanziario che tenga conto dell'effettiva responsabilità ed impegno dei responsabili di rapportato al peso dell'ente stesso.

ART. 9

(Norma transitoria)

In via transitoria e fino alla completa attuazione di quanto previsto nell'art. 7, trova applicazione la disciplina dei contratti collettivi vigenti nel comparto unico regionale stipulati per il quadriennio 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997.

ART. 10

(Norma finale)

Le parti concordano che agli importi di cui al precedente art. 4 si aggiungerà una seconda tranche decorrente dal 1/7/99 a chiusura del biennio economico 98/99.

N.B.

Ex art. 38 L. 45/95 devono essere individuati i costi e la relativa copertura. In tale ambito il riallineamento deve essere scisso dall'adeguamento contrattuale.

SAVT-ÉCOLE • SAVT-ÉCOLE • SAVT-ÉCOLE • SAVT-ÉCOLE

La scuola occupa un posto importante nella finanziaria '99

LIBRI GRATUITI ANCHE PER COLORO CHE VIVONO OLTRE PONT-SAINT-MARTIN, ANNO DI ASPETTATIVA POSSIBILE PER DIRIGENTI E DOCENTI, PREVIDENZA COMPLEMENTARE, CORSI DI RECUPERO, ECC.

A fine dicembre '98, la Camera dei Deputati ha approvato la manovra finanziaria per il 1999.

Manovra complessa, regolata da ben 83 articoli di legge che investono quasi tutti i campi della nostra società.

La "finanziaria" ha interessato in particolar modo il mondo della scuola. L'argomento di maggior interesse è sicuramente la prevista fornitura gratuita di libri di testo per le scuole medie. Lo stanziamento del progetto prevede una somma di 200 miliardi di lire. Le regole sono dettate dall'art. 27 della legge che prevede anche i limiti entro i quali i docenti dovranno scegliere i libri di testo, nonché le determinazioni da parte del Ministro della P.I. del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria neces-

saria per ciascun anno. Questo provvedimento, come ben sapete, non interessa la nostra regione in quanto da moltissimi anni i ragazzi di ogni ordine e grado scolastico usufruiscono gratuitamente dei testi su cui devono studiare essendo l'ente Regione che provvede alla spesa dell'acquisto.

Molti altri articoli interessano più da vicino la nostra realtà scolastica.

L'art. 26, comma 14, regola l'aspettativa non retribuita: dirigenti e docenti che hanno superato il periodo di prova possono chiedere un anno di aspettativa ogni dieci anni di servizio, con la possibilità di provvedere direttamente alla copertura previdenziale.

Al comma 18, vengono stanziati 200 miliardi per la previdenza complementare. Il Presi-

dente del Consiglio dei Ministri provvederà a disciplinare con un suo decreto l'accantonamento dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio a carico delle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare.

Per ultimo, vi è da segnalare che il comma 22 va a sostituire i commi 5 e 6 dell'art. 193 bis del testo unico della scuola (D.L. n. 297/94), specificando che gli interventi didattici ed educativi integrativi (leggasi corsi di recupero) vengono svolti dai docenti degli istituti interessati e rientrano a pieno titolo tra le attività aggiuntive normate dall'art. 43 del CCNL del comparto scuola sottoscritto nel 1995.

GUIDO CORNIOLO